



Sintesi della normativa per la presentazione della Mobilità Territoriale e Professionale dei docenti di religione per l'anno scolastico 2017/2018

Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione

SEGRETERIA NAZIONALE

Via del Castro Pretorio 30 – 00185 ROMA

Tel. 06 62280408 – Fax 06 81151651

<http://www.snadir.it>

e-mail: snadir@snadir.it

La mobilità dei docenti di religione di ruolo è regolata annualmente dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI). Per l'anno scolastico 2017/2018 il contratto è stato sottoscritto tra l'Amministrazione scolastica e le Organizzazioni sindacali l'11 aprile 2017. L'articolo del contratto nazionale integrativo che stabilisce la regolamentazione della mobilità dei docenti di religione di ruolo è l'art. 27. L'Ordinanza Ministeriale n° 220 del 12 aprile 2017 disciplina le modalità della mobilità territoriale e professionale dei docenti di religione.

Agli Ordinari diocesani è riconosciuta la prerogativa di decidere in materia di mobilità, d'intesa con il Direttore Generale Regionale; ma tale prerogativa (come si è espresso il Consiglio di Stato con riferimento alle nomine degli insegnanti di religione) deve essere “ **... esercitata secondo criteri di ragionevolezza e non di arbitrarietà, trattandosi di atti endoprocedimentali finalizzati all'emissione dell'atto di nomina o di revoca che resta di competenza dell'Autorità scolastica italiana**”. (Consiglio Stato, sez. VI, 16 novembre 2000, n. 6133). In pratica, l'intesa tra l'Ordinario diocesano e il Direttore Scolastico Regionale deve definire **le modalità di esercizio del diritto alla mobilità da parte del docente di religione**, non valutare la sussistenza o meno del diritto, che è invece esplicitamente affermata nell'art. 4 della legge 186/2003, nell'art.3 bis del CCNI 15 luglio 2010 e nell'art.27 del CCNI dell'11 aprile 2017

In merito al contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto l'11.04.2017 si indicano in sintesi le principali novità sulla mobilità che riguardano anche i docenti di religione.

- ↳ Gli insegnanti di religione cattolica, immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003 n° 186, partecipano alle operazioni di mobilità territoriale **A DOMANDA VOLONTARIA (art. 27, comma 1, del CCNI dell'11.04.2017)**.
- ↳ Possono partecipare a domanda alle operazioni di mobilità professionale (intersettoriale) - sia all'interno della propria diocesi che verso un'altra (art.27, comma 2 del CCNI 11.04.2017 - i docenti che hanno superato il

periodo di prova (*art. 4, comma 1 del CCNI 11.04.2017; art. 1, comma 6 dell'O.M. n. 220 del 12 aprile 2017*)

↳ Le Operazioni di trasferimento e/o mobilità professionale si effettuano all'interno dell'**organico di diritto** (posti di ruolo; incarichi annuali fino al 31 agosto), in particolare sulle cattedre o posti:

- ✓ Rimanenti dopo l'accantonamento di quelli spettanti per le eventuali assunzioni in ruolo;
- ✓ effettivamente vacanti (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, ecc.) al 1° settembre dell'anno scolastico successivo (*art. 8, comma 1 del CCNI 11.04.2017*);
- ✓ "ex novo" sull'organico di diritto di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare (*art. 8, comma 2 del CCNI 11.04.2017*).

↳ **Mobilità terza fase**, ovvero mobilità territoriale interdiocesana o mobilità professionale fasi 1-2-3-4-5 (*art.27 comma 4 del CCNI 11.04.2017*):

↳ La ripartizione dei posti tra mobilità territoriale interdiocesana e mobilità professionale (intersettoriale) si effettua al 25%. Qualora il calcolo dia luogo ad un numero non intero, questo si arrotonda all'unità superiore a favore della mobilità territoriale interdiocesana (*Allegato 1 – Fase A – punto 3 – CCNI 11.04.2017*).

↳ **Per ciò che concerne il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, il docente di religione interamente utilizzato in altra scuola NON a domanda volontaria ma a causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all'attribuzione del punteggio per la continuità** (*art. 27, comma 8, del CCNI 11.04.2017*).

↳ **Disabilità e gravi motivi di salute**

Viene attribuita precedenza assoluta, sia nelle operazioni di mobilità territoriale che professionale, nell'ordine, al personale che si trovi nelle seguenti condizioni:

- ↪ Personale scolastico docente ed educativo non vedente (*art. 3 legge 28 marzo 1991, n.120*)
- ↪ Personale emodializzato (*art. 1 legge 270/1982*)

↪ **Precedenza legge 104/1992 (mobilità territoriale interdiocesana)**

Ne usufruiscono:

- ↪ La/ll lavoratrice/ore con disabilità di cui all'art. 21 della legge 104/1992 (*art. 13, punto III, numero 1) del CCNI 11.04.2017*).

Il docente può usufruire di tale precedenza a condizione che il comune di assistenza si trovi all'interno della diocesi richiesta (*art. 13, punto III, 2°capoverso, del CCNI 11.04.2017*)

- ↪ La/ll lavoratrice/ore - **non necessariamente disabile** - bisognosa/o di particolari cure a carattere continuativo per gravi patologie (*art. 13, punto III, numero 2) del CCNI 11.04.2017*).

Il docente può usufruire di tale precedenza a condizione che il comune di cura si trovi all'interno della diocesi richiesta (*art. 13, punto III, 2°capoverso, del CCNI.....*)

- ↪ La/ll lavoratrice/ore appartenente alle categorie di cui al comma 6 dell'art.33 della legge 104/1992 (*art. 13, punto III, numero 3) del CCNI 11.04.2017*).

Il docente può usufruire di tale precedenza a condizione che il comune di residenza si trovi all'interno della diocesi richiesta (*art. 13, punto III, 2°capoverso, del CCNI 11.04.2017*)

Inoltre:

- ↪ **In base all'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92**, viene riconosciuta la precedenza ai **genitori**, anche adottivi, del disabile in situazione di gravità. In particolare, in riferimento alla mobilità interdiocesana, il CCNI 11.04.2017 all'art. 13, punto IV, 10° capoverso, stabilisce che "**nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai genitori, anche adottivi, o a coloro che**

esercitano legale tutela e ai coniugi del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza".

Tale precedenza viene riconosciuta anche per l'assistenza al **coniuge** (il figlio referente unico che assiste un genitore disabile in situazione di gravità usufruisce di questa precedenza solo nella mobilità d'ufficio – vedi commi successivi).

N.B. Per i docenti di religione i trasferimenti interprovinciali corrispondono ai trasferimenti interdiocesani, mentre la mobilità annuale corrisponde alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni tra settori diversi (*regolate dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie*).

- ↪ Qualora entrambi i genitori siano totalmente inabili e quindi impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave, la precedenza è riconosciuta ad uno dei fratelli/sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi con il soggetto disabile in situazione di gravità (*art. 13, punto IV, 2° capoverso, del CCNI 11.04.2017*).

Il docente può usufruire di tale precedenza a condizione che il comune di assistenza sia ubicato all'interno della diocesi richiesta (*art. 13, punto IV, 3° capoverso, del CCNI 11.04.2017*)

- ↪ Per avere diritto alla precedenza per assistere i figli minorenni (cioè fino a 18 anni), non è necessario che la condizione di handicap sia a carattere permanente. Infatti le ASL rilasciano per i minorenni certificazioni temporanee (*art. 13, punto IV, 11° capoverso, del CCNI 11.04.2017*).

- ↪ Nella mobilità d'ufficio (graduatoria regionale soprannumerari) riguardo **all'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92**, la precedenza viene riconosciuta anche al coniuge e **al figlio individuato come referente unico** che presta assistenza al genitore in situazione di gravità.

Il figlio che – **in qualità di referente unico** - assiste un genitore in situazione di gravità (*art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92*)

ha diritto alla precedenza qualora sussistano le seguenti condizioni (art. 13, punto IV, 5° capoverso, del CCNI 11.04.2017):

- 1) Documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
- 2) Impossibilità, da parte di ciascun **altro** figlio di effettuare l'assistenza, documentata con autodichiarazione, tale da non consentire l'effettiva e continuativa assistenza **nel corso dell'anno scolastico**. Queste autodichiarazioni non occorrono quando il/la figlio/a richiedente – **in qualità di referente unico** - sia l'unico figlio che conviva con il soggetto disabile. In questo caso la convivenza deve essere autocertificata.
- 3) Essere l'unico figlio che ha chiesto di fruire - per l'intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità - dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza, o del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.

Il figlio referente unico che assiste un genitore in situazione di gravità, ma che non rientra nelle precedenti condizioni, ha diritto ad usufruire della precedenza esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale (assegnazione provvisoria)

E' fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro il **18 giugno 2017** - data di scadenza delle domande di revoca - l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.

Il quadro normativo

Le norme di riferimento per le operazioni di mobilità territoriale e professionale sono costituite dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) del 11.04.2017 e dall'Ordinanza ministeriale n° 220 del 12 aprile 2017, dalla modulistica allegata, dalla legge 186/2003, dal DPR 751/1985 e dal Dpr 175/2012.

Tutte le norme e le sedi diocesane richiedibili sono reperibili nel sito dello Snadir (www.snadir.it) cliccando su “**Archivio**”, poi su “**Insegnanti di religione e Irc**”, poi su “**Mobilità IdR**” e successivamente su “**Mobilità territoriale e/o professionale del personale docente di religione per l'a.s. 2017/2018**)

Calendario delle operazioni

Le scadenze per le operazioni di mobilità sono le seguenti:

- Presentazione delle domande (*art. 2, comma 1 dell'O.M. n. 220 del 12 aprile 2017*: **dal 13 aprile al 16 maggio 2017**)
- Revoca delle domande (*art. 2, comma 3 e art. 5, comma 2 dell'O.M. n° 220 del 12 aprile 2017*: **entro il 18 giugno 2017**)
- Pubblicazione dei movimenti *art. 2, comma 2 dell'O.M. n° 220 del 12 aprile 2017*: **30 giugno 2017**
- Intesa sulla sede di utilizzazione *art. 6, comma 5 dell'O.M. n° 220 del 12 aprile 2017*: **entro l'8 luglio 2017**

Presentazione delle domande

- ✚ Le domande devono essere presentate all'Ufficio Scolastico Regionale della Regione di titolarità tramite il Dirigente dell'istituzione scolastica dove l'interessato presta servizio (*art. 3, comma 1 dell'O.M. n° 220 del 12.04.2017*).
- ✚ Qualora la diocesi ricada su più Regioni, la domanda deve essere presentata all'Ufficio scolastico regionale della Regione in cui ricade l'istituzione scolastica dove l'interessato presta servizio (*art.3, comma 2 dell'O.M. n° 220 del 12 aprile 2017*).
- ✚ Soltanto per la Val d'Aosta, qualora le domande di trasferimento o di passaggio riguardino altre Regioni, devono essere presentate all'U.S.R. per la Regione Piemonte.
- ✚ Nel caso in cui si intenda chiedere contemporaneamente sia trasferimento che passaggio, occorre presentare due domande: una di trasferimento (nello stesso ordine di scuola) e l'altra di passaggio (per un ordine di scuola diverso).

Occorre precisare però nella domanda di passaggio a quale delle due si vuole dare precedenza. La documentazione deve essere allegata soltanto ad una delle domande.

- ✚ I servizi devono essere validamente documentati o dichiarati mediante l'allegato D, rispettivamente della scuola dell'infanzia-primaria o della scuola secondaria di 1° e 2° grado; le esigenze di famiglia ed i titoli valutabili devono essere invece certificati o dichiarati (*art. 4, comma 2 dell'O.M. n° 220 del 12 aprile 2017*).
- ✚ Devono essere dichiarati (o documentati) eventuali titoli di precedenza nonché - in caso di passaggio - il possesso dell'idoneità concorsuale relativa al ruolo richiesto (*art. 4 dell'O.M. n° 220 del 12 aprile 2017*).
- ✚ E' necessario allegare il riconoscimento dell'idoneità ecclesiastica nell'ordine e grado richiesto rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio (*art. 3, comma 8 e art. 4, comma 2 dell'O.M. n° 220 del 12 aprile 2017*).
- ✚ Per la mobilità territoriale o professionale possono essere espresse fino ad un **massimo di 5 diocesi su due regioni** (compresa quella di appartenenza) (*art. 9, comma 5 dell'O.M. n° 220 del 12 aprile 2017*).
- ✚ Qualora una diocesi insista sul territorio di più regioni, l'insegnante deve precisare nella porzione del territorio diocesano corrispondente a quale regione intende chiedere il trasferimento. Ciascuna porzione è trattata come se fosse una distinta diocesi (*art. 9, comma 6 dell'O.M. n° 220 del 12 aprile 2017*).
- ✚ La scelta potrà avvenire per la diocesi e non per la sede; quest'ultima sarà oggetto di intesa tra Ordinario diocesano e Direttore generale dell'USR (*art. 9, comma 2 dell'O.M. n° 220 del 12 aprile 2017*).
- ✚ Le domande di mobilità territoriale e/o professionale devono essere presentate **unicamente mediante i moduli** predisposti appositamente dal Miur e riportati in allegato all'Ordinanza ministeriale, **pena l'annullamento** (*art. 4, comma 1 dell'O.M. n° 220 del 12 aprile 2017*).
- ✚ La scadenza di presentazione delle domande è il **16 maggio 2017** (*art. 2, comma 1 del dell'O.M. n° 220 del 12 aprile 2017*).
- ✚ Ai fini della **mobilità interdiocesana** a domanda, il contratto dell'11 aprile 2017 stabilisce che verrà attribuito un punteggio aggiuntivo per il servizio di ruolo

prestato senza soluzione di continuità per tre anni scolastici nella scuola di attuale servizio e poi un ulteriore punteggio per ogni anno successivo. (*art. 1 comma 7 dell'O.M. n° 220 del 12 aprile 2017*).

ATTENZIONE: ai fini dell'esercizio di tale opzione il primo anno di riferimento del triennio è l'anno scolastico 2009/2010; i docenti interessati potranno però fruire di tale punteggio **SOLTANTO SE NON** vedranno accolta l'eventuale domanda di trasferimento. **Produrrà, quindi, la perdita del punteggio non la semplice richiesta del trasferimento o del passaggio di ruolo, ma l'ottenimento dello stesso.**

Mobilità territoriale

La mobilità territoriale riguarda i trasferimenti nelle scuole dello stesso settore formativo

- ✓ tra diocesi diverse nella stessa Regione
- ✓ tra diocesi di Regioni diverse
- ✎ La scelta potrà avvenire per la diocesi e non per la sede; quest'ultima sarà oggetto di intesa tra Ordinario diocesano e Direttore generale dell'USR (*art. 9, comma 2 dell'O.M. n° 220 del 12 aprile 2017*).

ATTENZIONE

L'utilizzazione su una sede diversa nella stessa diocesi per lo stesso settore formativo (es.: *dalla sede A alla sede B nell'ambito della scuola secondaria di 1° e 2° grado; oppure dalla sede X alla sede Y nell'ambito della scuola primaria/infanzia*) è regolata dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (*art. 27, comma 4 CCNI 11.04.2017; art. 8, comma 1*

dell'O.M. n° 220 del 12 aprile 2017). In questo caso la domanda potrà essere presentata **nel mese di giugno/luglio prossimo**.

Possono presentare domanda di mobilità territoriale (trasferimenti) i docenti di religione di ruolo

1. con almeno **due anni di servizio di ruolo** (compreso l'anno scolastico in corso) per transitare nel contingente di diocesi diverse nella stessa regione (*art. 1, comma 4 dell'O.M. n. 220 del 12 aprile 2017*);
2. con almeno **tre anni di servizio di ruolo** (compreso l'anno scolastico in corso) per transitare nel contingente di diocesi diverse oltre che nella stessa regione anche nelle altre regioni (*art. 1, comma 5 dell'O.M. n° 220 del 12 aprile 2017*).

Pertanto potrà produrre domanda di trasferimento per l'a.s. **2017/18** in ambito regionale il personale docente assunto con decorrenza giuridica **1/9/2015** o precedente e in ambito interregionale il personale assunto con decorrenza giuridica **1/9/2014** o precedente.

Alla domanda di trasferimento deve essere allegata la certificazione dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario della diocesi di destinazione (*art. 3, comma 8 e art. 4, comma 2 dell'O.M. n°220 del 12 aprile 2017*).

L'insegnante di religione assunto in ruolo nella scuola primaria/infanzia e utilizzato nella scuola dell'infanzia, in possesso soltanto del diploma di scuola magistrale (conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002), potrà partecipare ai trasferimenti per essere utilizzato nelle scuola dell'infanzia.

Qualora, però, abbia conseguito un titolo che lo abiliti ad insegnare nella scuola primaria e sia in possesso dell'idoneità per questo grado scolastico, potrà partecipare alle operazioni di trasferimento per essere utilizzato nella scuola primaria oppure su posto misto infanzia/primaria (*art. 1, comma 7 dell'O.M. n° 220 del 12 aprile 2017*).

Documentazione da allegare

- dichiarazione dei servizi in carta semplice (secondo l'allegato **D**) oppure certificati di servizio
- dichiarazione personale in carta semplice (ai sensi del DPR 445/2000, come modificato dall' art. 15 legge 16 gennaio 2003 n° 3, e dall'art. 15 comma 1 della legge 183/2011) - oppure certificato di residenza e famiglia a nome del familiare - per attestare la residenza del familiare, il grado di parentela con esso, il numero dei figli e la loro età. (vedi modello allegato)
- in un'unica dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000, come modificato dall' art. 15 legge 16 gennaio 2003 n° 3, e dall'art. 15 comma 1 della legge 183/2011) è possibile attestare, oltre alla situazione di cui al punto precedente, anche il possesso di altri titoli valutabili (idoneità ad altro concorso, specializzazioni, altri diplomi universitari, altre lauree, master, dottorato di ricerca, etc.)
- Le precedenze devono essere attestate con documentazione o con dichiarazione sostitutiva (ai sensi del DPR 445/2000, come modificato dall' art. 15 legge 16 gennaio 2003 n° 3, e dall'art. 15 comma 1 della legge 183/2011)
- Soltanto le precedenze previste dalla legge 104/1992 devono essere attestate con specifica certificazione medica.
- Il domicilio del soggetto disabile assistito deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa sulle autocertificazioni, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità.

Mobilità professionale

Lo spostamento

- ☞ **dalla scuola dell'infanzia alla primaria** (o viceversa)
- ☞ **e dalla scuola secondaria di 1° grado a quella di 2° grado** (o viceversa)

non è un passaggio di ruolo, ma una utilizzazione ed è pertanto regolata dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (art. 27, comma 4 CCNI 11.04.2017; art. 11, comma 3 dell'O.M. n° 220 del 12 aprile 2017).

L'**utilizzazione** nella stessa diocesi per **DIVERSO settore formativo** - ottenuta nell'anno scolastico precedente a seguito di domanda di assegnazione provvisoria ai sensi del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie - (es.: *dalla sede X nell'ambito della scuola primaria/infanzia alla sede B nell'ambito della scuola secondaria di 1° e 2° grado; oppure viceversa*) **richiede la presentazione della domanda di mobilità professionale** (art. 27, comma 4 CCNI 11.04.2017; art. 8, comma 4 dell'O.M. n° 220 del 12 aprile 2017).

La **mobilità professionale** dei docenti di religione riguarda esclusivamente il **passaggio** al ruolo per l'insegnamento della religione in **diverso settore formativo**; non è permesso a tutt'oggi il passaggio ad altro insegnamento (art.4, comma 1 legge 186/2003; art.27 comma 2 CCNI 11.04.2017; art. 8, comma 4 dell'O.M. n° 220 del 12 aprile 2017). Il passaggio ad altro insegnamento o diversa utilizzazione nell'ambito del comparto scuola è consentito – avendone i requisiti – soltanto in caso di revoca dell'idoneità resa esecutiva e in caso di contrazione dei posti di insegnamento (esubero) (art.4, comma 3 legge 186/2003).

La mobilità professionale riguarda il passaggio di ruolo nell'insegnamento della religione **tra un settore formativo ed altro settore formativo**, per sedi

- ✓ nella stessa diocesi
- ✓ tra diocesi nella stessa Regione
- ✓ tra diocesi di Regioni diverse

Possono presentare domanda di mobilità professionale i docenti di religione di ruolo che

- ✓ abbiano superato l'anno di prova (*art. 4, comma 1 del CCNI 11.04.2017*)
- ✓ siano in possesso di specifica idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano per l'ordine e grado di scuola richiesto
- ✓ siano in possesso dell'idoneità concorsuale relativa al settore per cui chiedono il passaggio

Documentazione da allegare

- dichiarazione dei servizi in carta semplice (secondo l'allegato **D**) oppure certificati di servizio
- dichiarazione personale in carta semplice (ai sensi del DPR 445/2000, come modificato dall' art. 15 legge 16 gennaio 2003 n° 3, e dall'art. 15 comma 1 della legge 183/2011) per attestare il possesso di altri titoli valutabili (idoneità ad altro concorso, specializzazioni, altri diplomi universitari, altre lauree, master, dottorato di ricerca, etc.)
- Le precedenze (non vedenti, emodializzati, utilizzato nel posto di insegnamento richiesto) devono essere attestate con documentazione o con dichiarazione sostitutiva (ai sensi del DPR 445/2000, come modificato dall' art. 15 legge 16 gennaio 2003 n° 3, e dall'art. 15 comma 1 della legge 183/2011)

AVVERTENZE

Si consiglia di **verificare** prima della presentazione della domanda **eventuali novità** presenti nel nostro sito o di consultare le nostre sedi territoriali.

Tutta la documentazione relativa alla mobilità territoriale e professionale dei docenti di religione (**guide, modulistica, dichiarazioni**, ecc.) è pubblicata nel nostro sito <http://www.snadir.it> (cliccare su "**Archivio**", poi su "**Insegnanti di religione e Irc**" e poi su "**Mobilità IdR**"). Il link "**Mobilità del personale docente di religione per**

l'a.s. 2017/18” contiene tutte le norme, modelli, guide e dichiarazioni utili per la presentazione delle domande. Qualora intervenissero successivamente significative variazioni a tale modulistica provvederemo a darne notizia attraverso il nostro sito internet.

La specificazione accanto alla descrizione del file “***versionegiornomeseanno***” indica che il file è stato aggiornato e contiene novità di rilievo. Ad esempio: i files “***Guida per la compilazione del modello TR1*** (file pdf; Versione 14042017)” e “***Guida per la compilazione del modello TR1*** (file pdf; Versione 29042017)” indicano rispettivamente che il primo file è stato aggiornato al 14.04.2017, mentre il secondo file è stato ripubblicato con novità il 29.04.2017. Pertanto occorre verificare che la versione in possesso sia l'ultima pubblicata in ordine di tempo.

® © snadir 2017